

**XII LEGISLATURA**

**REGIONE LAZIO**

**CONSIGLIO REGIONALE**

**Si attesta che il Consiglio regionale il 16 dicembre 2025 ha approvato la**

**DELIBERAZIONE N. 12**

**concernente:**

**“PRESA D’ATTO DELLA SOSPENSIONE DALLA CARICA DEL CONSIGLIERE ENRICO TIERO AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235 E TEMPORANEA SOSTITUZIONE CON EMANUELA ZAPPONE”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO

il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, che disciplina, tra l'altro, la sospensione dalla carica di consigliere regionale *“quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale [...]”*;

VISTO

altresì, il comma 4 del medesimo articolo 8 del d.lgs. 235/2012 secondo il quale *“A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. [...] Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.”*;

VISTA

la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e, in particolare, l'articolo 6, relativo all'assegno in caso di sospensione;

PRESO ATTO

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2025, trasmesso dalla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo tramite posta elettronica certificata in data 11 dicembre 2025, con il quale è stata accertata nei confronti di Enrico Tieri, ai sensi del citato articolo 8, comma 4, del d.lgs. 235/2012, la sospensione dalla carica di consigliere regionale a

decorrere dal 17 ottobre 2025, in quanto sottoposto alla misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale;

PRESO ATTO che la sospensione cessa nel caso in cui nei confronti del consigliere Enrico Tiero venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 235/2012;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) che, all'articolo 1, comma 2, per quanto non espressamente previsto, rinvia alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e successive modifiche;

VISTA la l. 108/1968 e, in particolare, l'articolo 16 *bis*, come aggiunto dall'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, il quale prevede che nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi della normativa statale vigente, il Consiglio regionale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione procede alla temporanea sostituzione "*affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione*";

VISTI i verbali degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale relativi alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio 2023 e in particolare il verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di Latina (Mod. n. 267-AR);

PRESO ATTO che in base al citato verbale Enrico Tiero risulta eletto nella lista n. 1, avente il contrassegno "Fratelli d'Italia", e che il candidato che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti nella medesima lista è Emanuela Zappone;

RITENUTO pertanto, di dover procedere, in conformità alla normativa sopra richiamata, alla temporanea sostituzione del consigliere Enrico Tiero affidando la

supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere a Emanuela Zappone, prima dei non eletti nella lista “Fratelli d’Italia”;

**VISTO** il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62;

**CONSIDERATO** che Emanuela Zappone è tenuta agli adempimenti di cui all’articolo 10 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale e a fornire le dichiarazioni previste dalla normativa vigente;

su proposta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, riunitosi in qualità di Giunta delle elezioni, in data 15 dicembre 2025,

#### DELIBERA

- di prendere atto della sospensione dalla carica del consigliere Enrico Tiero, accertata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2025 ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 235/2012;
- di procedere alla temporanea sostituzione del consigliere Enrico Tiero, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere a Emanuela Zappone;
- che, a partire dalla seduta odierna, Emanuela Zappone ha il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale;
- che Emanuela Zappone è tenuta agli adempimenti di cui all’articolo 10 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, nonché a fornire le dichiarazioni previste dalla normativa vigente;
- di dare atto che detta supplenza avrà termine con la cessazione della sospensione dalla carica del consigliere Enrico Tiero;
- di demandare alla Segretaria generale ogni consequenziale adempimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
(Valerio Novelli)

F.to digitalmente Valerio Novelli

**IL PRESIDENTE**  
(Antonio Aurigemma)

F.to digitalmente Antonio Aurigemma

Si attesta che la presente deliberazione consiliare, costituita da n. 5 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**LA SEGRETARIA GENERALE**  
(Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello)

F.to digitalmente Giosy Pierpaola Tomasello